



**Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (RS 818.101.26);
Modifica del 2 settembre 2020 (grandi manifestazioni)**
(Stato 8 settembre 2020)

Articolo 5 capoverso 2

L'obbligo di trasmissione dei dati di contatto è unicamente completato dall'obbligo di trasmettere i dati senza indugio su richiesta del Cantone in modo da garantire l'immediato avvio del tracciamento dei contatti da parte del Cantone.

Articolo 6, rubrica e capoversi 2–4

In considerazione dell'aggiunta degli articoli 6a e 6b relativi alle grandi manifestazioni, l'articolo 6 contiene ora le disposizioni particolari per manifestazioni con al massimo 1000 persone, ciò che ora è espresso nel *titolo*.

L'abrogazione del divieto di grandi manifestazioni (precedente cpv. 1) e le prescrizioni specifiche per grandi manifestazioni comportano che la prescrizione relativa alla costituzione di settori nel *capoverso 2* si riferisca espressamente solo a manifestazioni con al massimo 1000 visitatori o con al massimo 1000 partecipanti.

Allo stesso modo, nel *capoverso 3* le agevolazioni per manifestazioni private sono limitate a manifestazioni con al massimo 300 persone.

Poiché alle manifestazioni politiche e della società civile sono consentiti più di 1000 partecipanti, le relative disposizioni sono ora disciplinate senza modifiche di contenuto nell'articolo 6c. Il *capoverso 4* è abrogato.

Articolo 6a

Nel *capoverso 1* è stabilito l'obbligo di autorizzazione per grandi manifestazioni. Per il rilascio è competente il servizio designato come tale dal Cantone. Se una manifestazione ha luogo in più Cantoni, è necessaria l'autorizzazione di ciascun Cantone; questi ultimi si devono coordinare.

La definizione di manifestazione rimane invariata: continuano a essere inclusi eventi pubblici o privati, limitati nel tempo e che hanno luogo in uno spazio o perimetro definito, che di regola hanno uno scopo definito e seguono un programma. Si presume inoltre che vi sia un'esibizione dinanzi a spettatori o che i visitatori si intrattengano nello stesso luogo per un periodo protratto (come in teatri, concerti, congressi, feste religiose e competizioni sportive in stadi e arene), o che i partecipanti prendano parte attivamente (come negli eventi sportivi di massa). Non sono da qualificare come manifestazioni gli eventi paragonabili a negozi e mercati, come le fiere, le esposizioni artigianali o i mercati annuali nei quali le persone solitamente si muovono in maniera ordinata tra i settori di vendita/presentazione. Anche per queste strutture e attività sussiste tuttavia l'obbligo per il gestore di elaborare e attuare un piano di protezione.

Sono considerati grandi manifestazioni gli eventi con un pubblico di oltre 1000 visitatori – che si tratti di spettatori (eventi sportivi e teatrali), ascoltatori (concerti) o p. es. persone che visitano feste cittadine e di paese o congressi. Rientrano nella definizione di grande manifestazione anche gli eventi nei quali – a prescindere dal numero di persone nel pubblico – partecipano attivamente più di 1000 persone, per esempio eventi sportivi di massa o grandi cortei (cortei carnevaleschi, grandi rappresentazioni teatrali).

Secondo il *capoverso 2* per i visitatori vige l'obbligo di stare seduti e ogni posto a sedere deve essere

personalizzato, ovvero deve poter essere attribuito con precisione e affidabilità a una determinata persona. L'organizzatore deve raccogliere e verificare i necessari dati di contatto (cfr. art. 5 e allegato). Questa attribuzione esatta dei posti a sedere permette un tracciamento dei contatti preciso in caso di infezione sospetta o confermata.

Considerata la moltitudine di luoghi e tipi di manifestazioni possibili, il Cantone può eccezionalmente consentire posti in piedi in determinati settori. Le dimensioni e la disposizione dei settori nonché ulteriori misure di protezione specifiche (p. es. regole di comportamento) devono essere stabiliti in funzione delle circostanze locali. All'interno di palazzetti o altri spazi per manifestazioni al chiuso, restano vietati i posti in piedi; al contrario, in eventi che si svolgono all'aperto come corse ciclistiche o percorsi di sci agonistico, considerate le circostanze locali e lo spazio disponibile, può apparire adeguato consentire posti in piedi in tratti del percorso scelti (p. es. sulla strada altrimenti accessibile lungo il percorso della corsa ciclistica, a lato della pista lungo il percorso della gara di sci). Non è tuttavia ammesso rinunciare completamente a posti a sedere a favore di posti in piedi, in particolare nelle zone di partenza e di arrivo o in altre zone con potenziale forte affluenza di pubblico. Anche in strutture all'aperto i posti in piedi sono ammessi solo in rari casi eccezionali, ovvero quando, a causa dell'infrastruttura, l'installazione di posti a sedere si rivela praticamente irrealizzabile e quando sono interessati unicamente settori molto limitati. Il Cantone deve anche garantire che le sue capacità di tracciamento dei contatti siano in grado di gestire l'offerta di posti in piedi.

Oltre all'obbligo di stare seduti con posti a sedere personalizzati (ed eccezionalmente con possibilità di posti in piedi), non vi sono particolari prescrizioni materiali per le grandi manifestazioni. Le regole di distanziamento o un eventuale obbligo di indossare la mascherina facciale si orientano alle solite condizioni dell'articolo 4 capoverso 2 lettera a. Per far fronte alle particolari sfide collegate con lo svolgimento di grandi manifestazioni durante l'epidemia di COVID-19, la cifra 6 dell'allegato contiene tuttavia una lista degli aspetti che devono essere trattati nel piano di protezione.

Il *capoverso 3* elenca le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione. È centrale che la situazione epidemiologica nel Cantone o nella regione interessata (che può interessare anche territori intercantonali o un territorio cittadino) permetta lo svolgimento di una grande manifestazione (*lett. a*). La valutazione si basa su diversi criteri, come lo stato e l'evoluzione dei numeri di casi, delle ospedalizzazioni e altro. I Cantoni sono chiamati a coordinarsi in tal senso e a utilizzare ove possibile le stesse basi concettuali. In questo senso si segnala il sistema di livelli d'allarme VKS/AMCS.

Inoltre devono essere garantite le capacità per un eventuale tracciamento dei contatti dopo una grande manifestazione (*lett. b*). I Cantoni, in quanto responsabili dell'attuazione, hanno per principio l'obbligo di tenere pronte risorse a questo scopo; tuttavia l'evoluzione della situazione epidemiologica può far sì che le risorse siano già impegnate e non sia più possibile far fronte a grandi manifestazioni se le trasmissioni dell'infezione non possono essere per quanto possibile evitate.

Infine, l'organizzatore deve presentare un piano di protezione (*lett. c*) che attraverso un'analisi dei rischi esamina tra l'altro il tipo di manifestazione, le circostanze locali e i comportamenti tipici del pubblico e su tale base propone i provvedimenti adeguati (cfr. allegato cifra 6).

Secondo il *capoverso 4* deve poter essere presentata richiesta in un'unica domanda di autorizzazione per una serie di manifestazioni dello stesso tipo nello stesso luogo, p. es. rappresentazioni teatrali o concerti nello stesso luogo di svolgimento o competizioni sportive dello stesso sport in uno stadio.

L'evoluzione incerta della situazione comporta che un'autorizzazione già rilasciata possa essere revocata o che siano indicate ulteriori limitazioni. Il *capoverso 5* contempla entrambi i motivi per poter intervenire successivamente. Da un lato un peggioramento rilevante della situazione epidemiologica comporterebbe rischi troppo elevati per lo svolgimento di una grande manifestazione (*lett. a*). Anche in questo senso si dovrebbe ricorrere per quanto possibile a basi concettuali coordinate come il sistema di livelli d'allarme VKS/AMCS. Dall'altro, le esperienze sinora maturate con manifestazioni già svolte possono aver evidenziato che l'organizzatore non è stato in grado di garantire il successo dell'attuazione del piano di protezione e non possa garantirlo neanche in futuro (*lett. b*).

In attuazione del principio di proporzionalità, il Cantone deve di volta in volta verificare se, in luogo di una revoca dell'autorizzazione, lo svolgimento della manifestazione può essere eventualmente auto-

rizzato con ulteriori provvedimenti. Allo stesso modo, una revoca o ulteriori limitazioni devono per correttezza essere comunicate all'organizzatore prima possibile per consentirgli di implementare le disposizioni necessarie con il minor onere e le minori spese possibili. Come regola generale può essere indicato un termine di non oltre 48 ore prima dell'inizio della grande manifestazione.

In tale contesto è opportuno fare riferimento in modo conciso alla posizione legale concernente eventuali conseguenze legate al diritto in materia di indennità in relazione al rilascio o alla revoca di un'autorizzazione. L'organizzatore non ha infatti alcun diritto di richiedere un'indennità di responsabilità civile dall'ente pubblico né in caso di legittimo mancato rilascio, né in caso di legittima revoca di un'autorizzazione. Ciò risulta dal principio che lo Stato risponde solo per danni cagionati illecitamente. Le perdite patrimoniali causate dal legittimo operato dello Stato devono essere sostenute dagli interessati. Inoltre, perché sussista una responsabilità dello Stato per danni a seguito di un atto che si rivela successivamente non giusto dovrebbe essere stata compiuta una significativa violazione dei doveri d'ufficio; il solo fatto che il rifiuto o la revoca di un'autorizzazione non sono giusti non sarebbe sufficiente. Sono fatti salvi i casi in cui la legge stabilisce uno specifico obbligo di risarcimento. Il diritto federale, segnatamente la legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101), non contiene alcun obbligo di indennità di questo tipo per danni derivanti da provvedimenti sanitari nei confronti della popolazione (cfr. art. 40 LEp). Lo stesso vale di principio per il diritto cantonale, sebbene alcuni Cantoni per ragioni di equità prevedano o rendano possibile un'indennità per atti cantonali legittimi se l'atto si ripercuote in maniera straordinariamente dannosa su privati.

La presente modifica dell'ordinanza non disciplina un'indennità in tale contesto in quanto mancherebbe anche la relativa base legale: né l'articolo 6 LEp né alcuna altra disposizione di competenza della LEp, infatti, autorizzano il Consiglio federale a disciplinare materialmente a livello di ordinanza la questione dell'obbligo di indennità per provvedimenti ai sensi della legge sulle epidemie. Rimane da chiarire nel singolo caso se e in quale misura le organizzazioni e le associazioni possano ricorrere all'assicurazione privata.

Gli organizzatori di eventi culturali o di manifestazioni sportive, a seconda delle rispettive condizioni, hanno tuttavia accesso alle specifiche indennità messe a disposizione in seguito alla pandemia COVID-19.

Per sostenere l'attuazione di piani di sicurezza armonizzati secondo il *capoverso 6*, le associazioni professionali nazionali degli organizzatori di eventi sportivi e culturali possono sottoporre ai servizi federali competenti (UFC, UFSP) i loro piani generali di protezione per consultazione. La responsabilità per la verifica dei piani e il rilascio dell'autorizzazione per la rispettiva manifestazione rimane tuttavia sempre del Cantone competente.

Articolo 6b

Per garantire una pratica di attuazione più uniforme e affidabile possibile per le competizioni sportive in ambito professionistico, questa disposizione – in aggiunta alle condizioni più generali secondo l'articolo 6a – contiene alcune prescrizioni materiali determinanti sia per gli organizzatori, sia anche per le autorità competenti per l'autorizzazione. Nel dettaglio:

- *lett. a*: il flusso di persone deve essere organizzato in modo tale che sia rispettato per quanto possibile il necessario distanziamento. Sono da evitare anche assembramenti (incontrollati) di persone. Generalmente e salvo regolamentazioni specifiche, per il settore d'accesso antistante allo stadio non è competente l'organizzatore, bensì le locali forze di sicurezza e dell'ordine e imprese di trasporto. Gli organizzatori devono tuttavia assumersi la responsabilità di accordarsi con queste autorità o imprese per garantire il continuo rispetto delle misure di protezione all'ingresso e all'uscita (per esempio da e per le vicine stazioni dei trasporti pubblici, zone di parcheggio ed eventuali strutture di ristorazione in prossimità dello stadio);
- *lett. b*: il settore destinato agli spettatori deve essere completamente separato da quello in cui si svolge la competizione;
- *lett. c*: vige l'obbligo di indossare una mascherina facciale sia nello stadio, sia nel settore d'accesso menzionato. Tale obbligo vale per gli spettatori nonché per il personale che ha contatto con loro. Non vale tuttavia per allenatori, speaker da stadio e altre persone che non entrano in

- contatto con il pubblico. Come è usuale (cfr. regole per i trasporti pubblici nell'art. 3a), sono esclusi da questo obbligo i bambini fino al compimento dei 12 anni e gli spettatori che non possono indossare mascherine facciali per motivi particolari. Inoltre, ovviamente non è obbligatorio indossare una mascherina facciale per il tempo necessario al consumo di alimenti o bevande;
- *lett. d:* l'offerta consentita di posti per gli spettatori alle competizioni sportive deve essere definita tenendo conto del tipo di evento e delle concrete condizioni locali (al chiuso o all'aperto, condizioni dello stadio, settori d'accesso e altro). Ai sensi del diritto federale, vale unicamente la regola che è consentito mettere a disposizione al massimo due terzi dei posti a sedere disponibili (*cifra 1*). Nel calcolo dell'offerta disponibile può essere p. es. utilizzata la capacità consentita dalla polizia antincendio; possono essere inclusi nell'offerta anche i posti a sedere eventualmente creati grazie a una ridefinizione dei settori dei posti a sedere. La limitazione della capacità è da un lato volta a consentire la distribuzione uniforme di posti a sedere occupati nello stadio. Ciò permette di evitare regole di distanziamento dettagliate tra i posti a sedere occupati e di derogare dal piano usuale secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera a (distanziamento o mascherina facciale) dell'ordinanza. Dall'altro, la limitazione della capacità serve a definire i rapporti spaziali agli ingressi e nei settori destinati alle pause, alla ristorazione e ai bagni in modo tale da rendere possibile il rispetto delle regole di distanziamento. Per le leghe professionistiche vige inoltre l'obbligo di stare seduti senza eccezione alcuna; devono essere offerti posti a sedere personalizzati (*cifra 2*). Questa prescrizione speciale ha la priorità sulla possibilità di offrire eccezionalmente posti in piedi in caso di manifestazioni all'aperto (art. 6a cpv. 2 secondo periodo);
 - *lett. e:* nel settore destinato alla ristorazione valgono di principio le regole generali valide per strutture della ristorazione, con le seguenti limitazioni: è vietata la consumazione nei settori in cui si sta in piedi (p. es. nei settori destinati alle pause e agli ingressi) per evitare il rimescolamento tra visitatori i cui dati di contatto sono stati rilevati sulla base dei rispettivi posti a sedere nell'intero settore della manifestazione (*cifra 1*). Per non mettere a rischio il rispetto dei provvedimenti di protezione a causa del consumo eccessivo di alcol, la vendita di alcolici deve essere strettamente controllata, in modo che l'alcol sia consumato moderatamente e che sia mantenuta la disciplina nell'attuazione dei provvedimenti, segnatamente l'obbligo di indossare la mascherina facciale, il rispetto delle distanze nel settore destinato alle pause e il rispetto delle prescrizioni per il controllo del flusso di persone. Se risulta prevedibile un mancato rispetto, la consegna deve essere limitata di conseguenza; la limitazione può avvenire p. es. mediante riduzione dell'offerta di bevande disponibili o del numero di buvette;
 - *lett. f:* l'organizzatore non può vendere contingenti di posti ai sostenitori della squadra ospite. Sono vietati i settori per la squadra ospite;
 - *lett. g e h:* è necessario istruire il personale e informare regolarmente il pubblico per poter garantire il rispetto delle misure di protezione;
 - *lett. i:* la procedura in casi di infezione sospetta o confermata tra gli spettatori deve essere definita in accordo con le autorità cantonali competenti. Deve essere dunque chiarito in anticipo quali dati di contatto nella cerchia della persona contagiata devono essere forniti alle autorità e in quale forma, nonché quali istruzioni ricevono le persone interessate;
 - *lett. j:* le infrazioni degli spettatori ai provvedimenti previsti nel piano di protezione devono essere contrastate adeguatamente, segnatamente mediante sorveglianza durante la manifestazione nonché con provvedimenti adeguati; se gli spettatori non rispettano tali prescrizioni, devono p. es. essere ammoniti e in caso di ulteriore mancato rispetto devono p. es. essere espulsi dallo stadio.

Articolo 6c

La disposizione relativa alle manifestazioni politiche e della società civile è stata inserita in questa nuova disposizione e riformulata, senza modifica materiale. Resta valido l'obbligo di indossare la mascherina facciale per i partecipanti, fatta eccezione per i gruppi di persone generalmente esclusi da tale obbligo (bambini fino al compimento dei 12 anni e persone che per motivi medici dimostrati non possono indossare una mascherina facciale).

Articolo 13

La pena comminata è adattata alle nuove disposizioni. Segnatamente, è punito con la multa anche l'organizzatore di una grande manifestazione che intenzionalmente ha svolto una grande manifestazione senza autorizzazione o derogando al piano di protezione autorizzato (*lett. b*), o che non rispetta i suoi obblighi per competizioni sportive secondo l'articolo 6*b* (*lett. a*).

Articolo 15 capoverso 5

Il divieto di svolgere grandi manifestazioni è revocato per fine settembre e la disposizione di pena dell'articolo 13 *lett. b* è riformulata. Il *capoverso 5* contiene le relative precisazioni.

Allegato cifra 4.4^{bis}

Le prime esperienze hanno mostrato che i dati di contatto forniti talvolta non erano corretti e pertanto non utilizzabili dai Cantoni per un tracciamento dei contatti rapido ed efficace. L'importanza della correttezza dei dati di contatto è centrale sia per grandi manifestazioni, sia per altre manifestazioni e strutture in cui vengono rilevati dati di contatto. Come già prescritto in alcuni Cantoni, i gerenti o gli organizzatori devono garantire con provvedimenti adeguati che i dati di contatto forniti siano corretti.

Allegato cifra 5.1^{bis}

Soprattutto alle grandi manifestazioni, gli organizzatori devono impedire la partecipazione a persone affette da COVID-19 o che presentano i relativi sintomi. I visitatori devono quindi essere informati di conseguenza e possono essere p. es. invitati a fornire una dichiarazione di buona salute o di assenza di sintomi. Sono escluse dalla partecipazione alla manifestazione anche le persone che presentano in modo alquanto evidente i relativi sintomi e non possono dimostrare in modo credibile che tali sintomi non sono causati da COVID-19. La disposizione non pretende tuttavia dagli organizzatori che richiedano o effettuino sistematicamente una misurazione della temperatura.

Allegato cifra 6

Questo allegato contiene gli elementi che devono essere disciplinati in un piano di protezione per grandi manifestazioni. In quanto prescrizioni specifiche, hanno la priorità su eventuali requisiti divergenti alle cifre 1-5 dell'allegato.

Entrata in vigore

L'entrata in vigore è fissata al 1° ottobre 2020.